

REGOLAMENTO GENERALE DEI CAMPIONATI TORNEI DI CALCIO A 5 DEL C.S.I. A.S. 2009/2010



ART. 01 ISCRIZIONE AI CAMPIONATI - TORNEI

Possono iscriversi ai campionati e/o tornei del CSI le Società sportive in regola con l'affiliazione per la stagione in corso, inviando l'iscrizione entro i termini stabiliti dalla Presidenza Provinciale del CSI, d'intesa con il Coordinamento Attività Sportive.

ART. 02 TESSERAMENTO DEI GIOCATORI

Le Società sportive possono tesserare i giocatori, nati negli anni stabiliti per ciascun campionato/torneo, utilizzando la tessera "atleta". **Nel campionato open é possibile tesserare atleti entro il 28.02.2010.** Inoltre le Società sportive possono integrare con un numero massimo di 2 atleti (i quali non possono partecipare alla fase finale regionale) il proprio organico, tesserando gli stessi entro e non oltre il 10 maggio 2010.

Sulla tessera dovrà comparire la disciplina "calcio a cinque" come primo sport indicato; le tessere dovranno essere vidimate almeno 24 ore prima della gara in programma, comunque entro le ore 19,00 del venerdì.

Possono tesserarsi e gareggiare per una società del CSI gli atleti che pur tesserati con un'altra società affiliata alla FIGC:

- non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale nel corso dell'anno sportivo 2009/2010;
- non abbiano preso parte, **per il calcio a 5 (maschile e femminile)**, nella stagione sportiva in corso, a gare "ufficiali" dalla serie B in su (Serie B e A). **E' altresì consentito agli atleti tesserati alla FIGC per il calcio a 11, giocare a calcio a 5 con il CSI, a condizione che non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Promozione in su per l'attività maschile (fino alla Prima categoria), e dalla serie B in su per l'attività femminile (fino alla serie C 1).**

Per il calcio a 5 - "Prendere Parte" a gare ufficiali si intende la semplice iscrizione nella distinta dei giocatori.

Il tesseramento al CSI degli atleti Federali deve effettuarsi, comunque e in ogni caso, entro il 31 dicembre 2009.

ART. 03 SOCIETA' SPORTIVE PLURI-AFFILIATE

E' consentito la partecipazione dei tesserati F.I.G.C. ai campionati C.S.I., purché appartenenti alla medesima società sportiva che svolge attività in ambedue le associazioni.

TIPOLOGIA TESSERATI	NORME PER LA PARTECIPAZIONE
<i>Giocatori tesserati al CSI e alla FIGC per la stessa Società sportiva di calcio a 5.</i>	Possono giocare nel CSI, con la stessa Società con la quale sono tesserati alla FIGC, purché: <ul style="list-style-type: none"> - non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale nel corso dell'anno sportivo 2009/2010; - non abbiano preso parte, per il calcio a 5 (maschile e femminile), nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" dalla Serie B in su (Serie B e A); - il tesseramento al CSI sia effettuato entro il 31/12/2009.
<i>Giocatori tesserati alla FIGC per il calcio a 5 (vedi articolo 2)</i>	Possono giocare nel CSI tesserati alla FIGC, purché: <ul style="list-style-type: none"> - non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale nel corso dell'anno sportivo 2009/2010; - non devono avere preso parte nel corso dell'a.s. 2009/2010 a gare ufficiali di calcio a 5 FIGC dalla Serie B in su; - non devono più giocare in FIGC a calcio a 5 a partire dalla data di tesseramento al CSI; - il tesseramento al CSI deve essere effettuato entro il 31/12/2009.
<i>Giocatori tesserati alla FIGC per il calcio a 11 (Vedi articolo 2)</i>	Possono giocare nel CSI i tesserati alla FIGC, purché: <ul style="list-style-type: none"> - non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale nel corso dell'anno sportivo 2009/2010; - non devono avere preso parte nel corso dell'a.s. 2009/2010 a gare ufficiali di calcio a 11 FIGC dalla Promozione in su per l'attività maschile e dalla Serie B in su per l'attività femminile; - il tesseramento al CSI deve essere effettuato entro il 31/12/2009.

ART. 04 TRASFERIMENTO ATLETI

Durante la stagione sportiva E' CONSENTITO il trasferimento degli atleti da una società ad un'altra (partecipanti al Campionato C.S.I.) previa presentazione del nulla osta della società di prima appartenenza. Questo scambio dovrà però essere effettuato entro il **20.11.2009.**

ART. 05 GIOCATORI SQUALIFICATI

Le sanzioni disciplinari superiori a un mese comminate dagli organi giudicanti della FIGC o di altro ente di promozione sportiva per il calcio a 5, hanno piena validità anche nel CSI, esse sono estese indistintamente alle tre discipline sportive del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5.

ART. 06 TESSERAMENTO ATLETI

Per la vidimazione della tessera di giocatori dovrà essere prodotta una foto formato tessera e il modello 2T compilato in ogni sua parte. Con la richiesta del tesseramento il Presidente della Società sportiva, con firma in originale, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati indicati nel modello 2T sono veritieri. Dichiara, inoltre, che agli atti della Società sportiva è conservata la documentazione prevista dalla vigente normativa in tema di tutela sanitaria e che per gli atleti minorenni vi è il consenso

di chi esercita la patria potestà. Ogni tesserato con la propria firma, in originale, dichiara di aver avuto l'informativa ai sensi della Legge sulla Privacy, d. lgs. 196/03 già l. 675/96 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e ne autorizza l'utilizzo per le finalità strettamente inerenti all'attività del C.S.I. ai vari livelli.

ART. 07 DISPONIBILITA' DEL CAMPO DI GIOCO

I campi di gioco sono resi disponibili dal Comitato del CSI per tutte le Società che non ne avessero a disposizione. All'atto dell'iscrizione, ogni Società dovrà produrre dichiarazione attestante la disponibilità del campo di gioco con relativo spogliatoio, indicandone l'ubicazione nonché le eventuali limitazioni d'uso della struttura sportiva (concomitanza con altre squadre, giorni ed orari di utilizzo, ecc.). **RESTA COMUNQUE INTESO CHE L'ATTIVITÀ DI CALCIO DEL CSI E' SUBORDINATA UNICAMENTE AI CAMPIONATI FEDERALI.** Le squadre che non hanno la totale disponibilità del campo dovranno inviare alla C.O. (prima della stesura dei calendari - gare) le date di possibile utilizzo del terreno di gioco. Qualora per vari motivi il terreno di gioco risultasse improvvisamente indisponibile nel corso del campionato. Non saranno recuperate, infatti, partite non disputate per negligenza della Società ospitante.

ART. 08 CALENDARI - GARE

Saranno predisposti dalla Commissione Organizzatrice tenendo conto, nel limite del possibile, delle esigenze manifestate dalle singole Società sportive; si precisa che tali "esigenze" non devono condizionare in alcun modo la regolare programmazione dell'attività di competenza della Commissione Attività Sportiva. I calendari dei campionati/tornei, resi ufficiali con la pubblicazione sul comunicato, non potranno essere modificati salvo nei casi di palese concomitanza con altre gare sullo stesso campo (federali o del CSI) o per esigenze organizzative del CSI stesso.

ART. 09 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI - TORNEI

Le manifestazioni di calcio del CSI, organizzate dalla **C.O.**, avranno svolgimento all'italiana con partite di andata e ritorno; le squadre potranno formare un unico girone ovvero più gironi a seconda del loro numero. Le partite saranno disputate secondo il calendario che sarà predisposto ad iscrizioni avvenute. Le Società che partecipano al campionato/torneo con più squadre, debbono distinguerle nominativamente o con lettere dell'alfabeto; non è consentito - durante la manifestazione - lo scambio di giocatori tra una squadra e l'altra: infatti i giocatori resteranno vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima partita.

ART. 10 DIREZIONE DI GARA

In linea di principio le gare saranno dirette da arbitri del CSI, designati dall'Organo competente.

ART. 11 ASSENZA DELL'ARBITRO DESIGNATO

Qualora l'arbitro designato - trascorso il tempo regolamentare di attesa pari alla durata di un tempo della partita - non fosse presente in campo, previo accordo scritto tra i due dirigenti o i due capitani, la gara potrà essere diretta da altra persona, scelta di comune accordo, la quale si impegnerà a trasmettere alla CD/Calcio del CSI il referto arbitrale **NON OLTRE LE ORE 18.00 DEL LUNEDÌ SUCCESSIVO ALLA GARA STESSA.**

ART. 12 ASSENZA O RITARDO DELLE SQUADRE

Nel caso di assenza o ritardo di una o di entrambe le squadre, il tempo di attesa è pari alla durata di un tempo della partita; trascorso tale termine, la squadra assente sarà ritenuta RINUNCIATARIA .

ART. 13 RINUNCIA A DISPUTARE LA GARA

La Società che rinuncia o che non si presenta in campo entro il termine regolamentare è **multata di € 30,00 alla I^ rinuncia, di € 50,00 alla II^ rinuncia**. La squadra che rinuncia per TRE VOLTE, anche non consecutive, è automaticamente esclusa dall'attività e multata di **€ 120,00**. Alla Società che avvisa il CSI mediante comunicazione scritta, fax o e-mail in tempo utile (ovvero attendere l'autorizzazione del CSI stesso mediante comunicazione scritta, fax o e-mail) per avvisare l'altra squadra e l'arbitro della mancata presentazione non sarà applicata alcuna sanzione amministrativa. E' compito della società che intende non presentarsi accertarsi dell'effettivo ricevimento della comunicazione da parte del CSI. In tutti i casi alla squadra che non disputerà la gara sarà assegnata la perdita sportiva dell'incontro e sarà penalizzata di un punto in classifica.

ART. 14 ETA' DEI GIOCATORI E TEMPI DI GIOCO

Sono quelle stabilite annualmente - per le varie categorie - dal Consiglio Provinciale, su proposta della DIREZIONE TECNICA NAZIONALE con Com. Uff. nr. 1 del 12/05/2009:

• **CALCIO A 5:**

Categoria	Anno	Tempi di gioco
Under 8 (anche a 4 giocatori)	2002 / 2003	3 x 10
Under 10	2000 / 2001 / 2002	3 x 15
Under 12	1998 / 1999 / 2000	3 x 15
Under 14	1996 / 1997 / 1998	3 x 15
Allievi	1994 e successivi	25 minuti
Juniors	1992 e successivi	25 minuti
Top Junior	1988 e successivi	25 minuti
Open	1994 e precedenti	25 minuti
Amatori	1975 e precedenti	25 minuti

ART. 15 MAGLIE DI UGUALE COLORE

Qualora entrambe le squadre si presentassero in campo con maglie di colore uguale, spetterà alla squadra ospitante o prima nominata provvedersi di maglie di colore diverso o eventualmente di casacche di colore diverso dalle maglie.

ART. 16 COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

Le squadre, di norma, sono composte di **CINQUE** giocatori in campo, più quelli di riserva; la partita però potrà essere disputata se la squadra disporrà di un minimo di **TRE** giocatori.

ART. 17 SOSPENSIONE TECNICA DELLA GARA

Nel corso della partita il capitano della squadra o il dirigente della stessa potrà chiedere all'arbitro una SOSPENSIONE "TECNICA" della durata di 1 minuto per ciascuna frazione di gioco. Tali sospensioni, non cumulabili tra di loro, saranno recuperate dall'arbitro. Anche l'arbitro, se ne ravvisa l'opportunità (in presenza di particolari situazioni di tensione o altra causa di rilievo), potrà ricorrere alla

sospensione "tecnica" nel corso della partita , per un massimo di 2 volte. Pure le "sospensioni" decise dall'arbitro devono essere recuperate.

ART. 18 SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI

Ciascuna squadra consegnerà all'arbitro, prima della gara, una distinta dove potrà segnare sino ad un massimo di 12 giocatori; di costoro 5 scenderanno sul campo, gli altri fungeranno da riserve. Sono consentite sostituzioni volanti; solo quella del portiere deve avvenire a gioco fermo. Le sostituzioni potranno essere disposte soltanto dall'allenatore o da un dirigente presenti in panchina o, in mancanza di costoro, dal capitano della squadra.

ART. 19 PALLONI PER LA GARA

In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno **2 palloni** e la Società seconda nominata almeno **1 pallone**; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili. L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.

ART. 20 DISTINTA DI GIOCO

E' fornita direttamente dal CSI su carta chimica. Debitamente compilata in ogni sua parte (compreso il numero di tessera CSI, l'anno di nascita di ogni giocatore, estremi della tessera CSI e del documento di identità del guardalinee e di ciascun Dirigente/Operatore presente in panchina) e sottoscritta dal dirigente responsabile della squadra, dovrà essere esibita all'arbitro **ALMENO 15 MINUTI PRIMA DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA PARTITA**. Non saranno ammessi nel recinto di gioco persone il cui nominativo non compare nella distinta presentata all'arbitro .

*** ALLA DISTINTA SI DOVRANNO ALLEGARE:**

- a) le tessere CSI, regolarmente vidimate, di **TUTTE** le persone indicate in distinta; (giocatori, dirigenti/operatori, guardalinee);
- b) i documenti di identità (non scaduti) degli atleti, dirigenti/operatori e del guardalinee la cui tessera è priva di foto oppure qualsiasi altro documento previsto dall'art. 61 e succ. mod. delle NAS.
- c) Ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota rateizzata alla scadenza dei periodi dei versamenti
10 Gennaio 2010 e 10 Marzo 2010 per tutti coloro che hanno scelto con le modalità rateizzate.

ART. 21 REGOLAMENTI TECNICI

Per tutte le categorie del calcio a 5 si applica il Regolamento di giuoco con guida pratica edito dalla FIGC - Lega Nazionale Dilettanti - Divisione calcio a 5 - Edizione 2003, integrato con alcune **DECISIONI CSI** (disponibile in formato PDF sul sito del CSI nazionale - www.csi-net.it).

ART. 22 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La Commissione Disciplinare del CSI, commina le sanzioni ed i provvedimenti disciplinari a carico di Società, dirigenti, tecnici e giocatori in conformità al regolamento giustizia sportiva del C.S.I.. Tali decisioni saranno riportate settimanalmente sul comunicato ufficiale del C.D.P. **L'ESPULSIONE DAL CAMPO** (cartellino rosso) comporta l'automatica squalifica per **UNA** giornata effettiva di gioco, salvo aggravio della sanzione che la C.D. potrà adottare in rapporto alla gravità dell'infrazione commessa (N.B. due ammonizioni nel corso della stessa gara comportano l'immediata espulsione del giocatore).

Ogni 3 ammonizioni comminate anche nell'arco di diverse gare scatterà una giornata effettiva di squalifica che dovrà essere notificata mediante comunicato ufficiale (dopo due ammonizioni un giocatore si troverà automaticamente in "ammonizione con diffida")

ART. 23 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A TEMPO

I provvedimenti disciplinari a carico di giocatori partecipanti a campionati/tornei del CSI sono ad effetto immediato e precisamente. **L'ESPULSIONE TEMPORANEA:** è notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro; ha la durata di 4' ed è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazione di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro. L'atleta rientra comunque in campo non appena la squadra avversaria segna una rete. Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista dalle decisioni IFAB n° 13 e 14 sulla regola 12 per i seguenti falli:

- ❑ Sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun avversario tra sé e la porta (con l'esclusione del portiere) in grado di intervenire;
- ❑ Fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta;
- ❑ Fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete.

Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni le quali si sommano alle altre ammonizioni subite. I provvedimenti disciplinari a carico di Dirigenti/Tecnici saranno sempre adottati dalla C.D.P. sulla base del referto arbitrale o del dirigente/arbitro e/o del Commissario di campo.

ART. 24 NUMERO INSUFFICIENTE DI ATLETI DURANTE UNA GARA ED ESULSIONE TEMPORANEA

Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell'espulsione temporanea, l'arbitro riammetterà al gioco il calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di calciatori (3) a partire dal giocatore espulso temporaneamente per primo.

Se una squadra sta giocando con il numero minimo di giocatori (3) e un suo calciatore commette un'infrazione da sanzionarsi con l'espulsione temporanea, l'arbitro estrarrà i cartellini giallo e blu incrociati e li notificherà all'atleta interessato.

In questo caso l'espulsione temporanea viene comminata all'atleta e segnata nel referto ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco.

ART. 25 RICHIESTE DI SPOSTAMENTO GARE (per tutti i campionati)

Fermo restando il calendario - gare (che diventa definitivo con la pubblicazione sul comunicato settimanale), eventuali richieste di spostamento delle partite dovranno avere carattere di assoluta eccezionalità ed essere accompagnate dall'ASSENSO SCRITTO della squadra avversaria interessata allo spostamento (la richiesta dovrà pervenire via FAX o lettera). Nella richiesta dovrà essere altresì indicato il giorno e l'ora del recupero (fermo restando l'assenso della squadra avversaria), il quale dovrà essere previsto entro trenta giorni dalla data prevista originariamente. Le richieste, prive delle caratteristiche sopra descritte e presentate in modo incompleto **NON SARANNO ESAMINATE.**

La **C.O.** si riserva la facoltà di procedere a spostamenti gare per motivi organizzativi.

ART. 26**AMMISSIONI ALLE FASI FINALI**

Laddove occorra definire l'esatta posizione in graduatoria, la parità in classifica sarà definita nei seguenti modi: sarà compilata una classifica avulsa per la quale saranno considerate soltanto le gare giocate tra loro dalle squadre in parità di classifica. Permanendo la parità si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

- a) Maggior numero di vittorie nella classifica avulsa
- b) Differenza reti nella classifica avulsa
- c) Maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa
- d) Minor numero di punti disciplina (tabella A - "Fair Play")
- e) Maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione
- f) Differenza reti nell'intera manifestazione
- g) Maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione
- h) Sorteggio

NELLA FASI FINALI DI OGNI MANIFESTAZIONE, O IN ALTRI MOMENTI SIGNIFICATIVI, il Coordinamento Attività Sportiva si riserva la facoltà di adottare - in via sperimentale - alcune innovazioni alle regole del gioco del calcio.

ART. 27**COPPA DISCIPLINA**

E' istituita la speciale classifica per l'assegnazione della COPPA DISCIPLINA; i punti di penalizzazione stabiliti per ciascun tipo di provvedimento disciplinare adottato dalla C.D.P. e pubblicato sul comunicato ufficiale, sono quelli stabiliti dall'allegato n° 4 alla circolare prot. N. 351 del 15.07.2005 del CSI Nazionale. A parità di punteggio la posizione in classifica è determinata in base alla posizione ottenuta da ciascuna squadra nella classifica tecnica della manifestazione. Le squadre che accumulano 80 punti sono escluse dalla classifica della coppa disciplina. Durante lo svolgimento dei vari campionati e/o tornei il Comitato predisporrà, ufficializzando tramite comunicato ufficiale, dei premi (materiale sportivo) che verranno consegnati con varie modalità alle Società che ne avranno diritto.

ART. 28**COMMISSARI DI CAMPO**

La Commissione Calcio può inviare degli incaricati in veste di commissari di campo con il compito di riferire sull'andamento delle gare. I commissari di campo in caso di necessità debbono assistere e tutelare l'arbitro ed invitare ove occorra i dirigenti delle Società a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico. Salvo il caso in cui sopra essi potranno astenersi dal rivelare il mandato ricevuto. I commissari di campo qualora lo ritengano opportuno hanno diritto ad entrare nel recinto del campo di gioco.

ART. 29**RESPONSABILITA' OGGETTIVA**

Ogni Società in linea di principio è ritenuta oggettivamente responsabile degli atti compiuti dai propri tesserati e sostenitori nello svolgimento dell'attività sportiva. Ogni società, pertanto, deve curare che i propri tesserati e i propri sostenitori, nello svolgimento delle attività sportive, si comportino in maniera corretta, osservino le regole, rispettino i principi di lealtà e le norme dell'Associazione.

ART. 30**OBBLIGHI E DOVERI DELLA SOCIETA' OSPITANTE**

Durante lo svolgimento della gara, la società ospitante deve curare che tutto si svolga normalmente e secondo le eventuali disposizioni impartite dagli arbitri. In particolare deve far sì che dentro il campo di gioco entrino solo ed esclusivamente coloro che ne sono autorizzati. Al termine della gara la società ospitante deve mettere in atto quanto necessario per una serena conclusione della manifestazione mettendosi a disposizione della società ospitata per qualunque problema o necessità. In particolare la società ospitante deve accertarsi che gli arbitri possano lasciare senza problemi l'impianto sportivo dove si è disputata la gara; a tal proposito la società ospitante ha l'obbligo di compiere quanto è nelle sue facoltà.

ART. 31**VARIE**

E' facoltà della Commissione Calcio C.S.I. stabilire modifiche o varianti al presente regolamento. L'iscrizione al campionato o Torneo implica la totale accettazione del presente regolamento.

ART. 32**DISPOSIZIONI FINALI**

- A) é fatto obbligo alle Società di informarsi con un certo anticipo sull'andamento del campionato/torneo qualora il comunicato ufficiale (disponibile dal mercoledì) non pervenisse in tempo utile per vari motivi; in ogni caso non saranno recuperate o rinviate gare regolarmente programmate;
- B) non costituisce giustificazione il mancato ricevimento del comunicato nel caso di provvedimenti di squalifica non rispettati o per gare non disputate;
- C) per quanto riguarda la Giustizia sportiva vige il regolamento per la Giustizia sportiva del C.S.I. che diventa parte integrante del presente regolamento (disponibile in formato PDF sul sito www.csi-net.it);
- D) i campionati di calcio a 5 sono inseriti nella fase dei Campionati Nazionali che prevedono una successiva fase a livello regionale con finali Nazionali e adeguamento al regolamento Nazionale della stessa;
- E) per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono lo Statuto, il Regolamento Organico del CSI e i regolamenti e norme per l'attività sportiva e succ. mod. che si allegano in copia e diventano parte integrante del presente regolamento ; il CSI declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare ad atleti e/o terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera rilasciata dal CSI stesso.

Coordinatore Attività Sportiva

*Consiglio Provinciale CSI - Rovigo
Commissione Disciplinare Provinciale*

VISITA MEDICA

Rientra fra gli adempimenti propri delle Società Sportive far sottoporre gli atleti a visita medica conservando agli atti i relativi certificati per almeno cinque anni.